



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SOVRACOMUNALE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1
Istituzione e finalità

1. Ai sensi dell'art. 1 della convenzione fra i Comuni di Galliciano, Molazzana, Vergemoli e Fabbriche di Vallico per la gestione associata dell' Ufficio Pari Opportunità è istituita, presso il Comune di Galliciano, la Commissione sovracomunale per le pari opportunità.

2. La Commissione sovracomunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, di seguito denominata anche "Commissione", è un organismo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art.3 della Costituzione Italiana.

3. La Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive", ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare, del "Codice per le pari opportunità", approvato con decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.

Art. 2
Funzioni

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne del territorio dei Comuni convenzionati, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.

2. Istituisce inoltre con enti e organismi forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di azioni e programmi comuni.

Art. 3
Compiti

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio dei Comuni convenzionati e ne fa oggetto di riflessione e dibattito;

b) ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

c) lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di

sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

d) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;

e) promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;

f) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta orale e massmediale;

g) attraverso gli Uffici unici per le pari opportunità attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché la normativa inerente Misure a sostegno della flessibilità di orario di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; favorisce inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica etc.;

h) promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul territorio dei Comuni convenzionati, sia in forma singola che associata; promuove inoltre forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo;

i) promuove iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art. 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Commissione per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività delle Amministrazioni Comunali convenzionate:

a) può richiedere di essere informata riguardo ai provvedimenti di Giunta e di Consiglio assunti dai Comuni convenzionati ;

b) può esprimere parere sui seguenti atti dei Comuni convenzionati: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, sul piano strutturale e sul regolamento urbanistico, nonché su ogni atto amministrativo di rilevante e diretto interesse per le finalità della Commissione;

c) può richiedere ai Consigli dei Comuni convenzionati il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;

d) può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, nel rispetto della regolarità istruttoria della proposta stessa ai sensi degli articoli 49 e 107 del D.Lgs. 267/2000.

La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente dei Comuni convenzionati, il quale si deve esprimere sulle stesse entro trenta giorni.

3. La Commissione , in collaborazione con l'Ufficio unico, predispone:

- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per le sue iniziative e lo invia ai Sindaci dei Comuni convenzionati entro il 31 ottobre di ogni anno;
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere ai Sindaci dei Comuni convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 4 **Composizione - durata in carica**

1. La Commissione Pari Opportunità è costituita con deliberazione della Giunta del Comune responsabile della gestione dell'Ufficio Unico entro 3 mesi dall'esecutività del presente regolamento; la Commissione resta in carica per l'intero mandato, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio del Comune responsabile della gestione associata.
2. La Commissione Pari Opportunità è composta di otto membri designati dai Consigli dei Comuni convenzionati; ciascun Comune convenzionato nominerà due membri su una rosa di candidature predisposta dalla Conferenza dei Sindaci sulla base delle domande presentate dalle donne interessate, residenti nei Comuni convenzionati che abbiano riconosciute esperienze di carattere associativo, sociale, culturale, professionale, economico, politico, civile, in riferimento ai compiti della Commissione Pari Opportunità e/o che comunque abbiano un interesse personale alle tematiche di sua competenza.
3. Il Sindaco del Comune responsabile della gestione associata, entro due mesi dall'insediamento del Consiglio del Comune medesimo, oppure entro un mese dall'esecutività del presente regolamento, provvede a mezzo di pubblici avvisi a comunicare le modalità di presentazione delle proposte di candidatura al fine di individuare i membri designati dal Consiglio Comunale.
4. La proposta della candidatura deve essere presentata al Comune responsabile della gestione associata entro un mese dalla pubblicazione del relativo bando, corredata da un curriculum personale, da cui si evincano le esperienze nei campi suindicati e/o la chiara motivazione personale.
5. I curricula sono oggetto di una valutazione preliminare della Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati, la quale, sulla base di criteri prestabiliti, definisce all'unanimità le candidature che verranno sottoposte successivamente all'approvazione dei Consigli dei Comuni convenzionati.
6. Nel caso in cui, entro venti giorni dalla prima convocazione utile la Conferenza dei Sindaci non riesca a deliberare all'unanimità le candidature, proporrà una rosa di venti candidature al Consiglio dei Comuni convenzionati che delibererà con voto limitato a una preferenza.
7. Oltre agli otto membri designati dai Consigli comunali possono far parte della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, due consiglieri per ogni Comune convenzionato, di cui uno di minoranza, e l'Assessore delle Giunte dei Comuni convenzionati.
8. Alle sedute della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.

9. Le componenti della Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive.

10. In caso di decadenza di una componente designata dal Consiglio di uno dei Comuni convenzionati, il Consiglio stesso provvederà a definire la sostituzione sulla base delle domande presentate.

Art.5

Organi della Commissione e loro elezione disposizione e compiti

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco dell'Ente responsabile della gestione associata, vengono elette la Presidente e la Vice Presidente, con votazione separata e a scrutinio segreto.

2. Sono organi della Commissione la Presidente che rappresenta la Commissione Pari Opportunità, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività e l'Ufficio di Presidenza.

3. La Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, una Vice Presidente.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Assessore e di Presidente di Commissione consiliare permanente.

5. Nella prima seduta viene inoltre costituito l'Ufficio di Presidenza, formato dalla Presidente, dalla Vice Presidente e dal Presidente del Comitato per le Pari Opportunità, degli enti convenzionati.

6. La Presidente, coadiuvato dai componenti l'ufficio unico per le pari opportunità, ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.

7. L'avviso di convocazione, redatto per forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. e deve pervenire alle componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono.

8. La Commissione deve essere convocata entro dieci giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

9. La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei commissari; in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

10 Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 6

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune di Galliciano.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 delle componenti.

2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti della Commissione per le seguenti votazioni:

- programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro;
- decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione;
- approvazione della relazione annuale;
- proposte di modifiche al presente regolamento.

3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.

Art. 7 Regolamento interno

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 delle componenti della Commissione.

Art. 8 Gruppi di lavoro

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente o della Coordinatrice del gruppo, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.

2. Ogni gruppo di lavoro individua una Coordinatrice, che tiene contatti con la Presidente, le invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che sia ritenuto importante il suo contributo. Ogni componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

Art. 9 Attività d'informazione

1. In attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 23/2/87, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile.

Art. 10
Indennità e rimborsi

1. Ai componenti la Commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti per i Consiglieri comunali per le sedute delle Commissioni consiliari, con il limite di non più di 15 sedute l'anno.

Art. 11
Attività d'informazione

1. In attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 23/2/87, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile.

Art. 12
Oneri finanziari e personale

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su di un apposito stanziamento del bilancio del Comune responsabile della gestione associata. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal responsabile dell'ufficio unico per le pari opportunità .

2. Per il funzionamento della Commissione, compreso lo svolgimento del lavoro di segreteria, sono assegnate idonee risorse umane e strumentali. L'ufficio unico collabora con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio del Comune responsabile della gestione associata.

INDICE

Art. 1 Istituzione e finalità.....	2
Art. 2 Funzioni.....	2
Art. 3 Compiti.....	2
Art. 4 Composizione - durata in carica	4
Art.5 Organi della Commissione e loro elezione disposizione e compiti	5
Art. 6 Funzionamento della Commissione	5
Art. 7 Regolamento interno	6
Art. 8 Gruppi di lavoro	6
Art. 9 Attività d'informazione.....	6
Art. 10 Indennità e rimborsi	7
Art. 11 Attività d'informazione	7
Art. 12 Oneri finanziari e personale	7
Art. 13 Disposizioni finali	7
INDICE	8